

Codice A1816B

D.D. 22 febbraio 2024, n. 387

R.D. 523/1904 - P.I. 7419: Autorizzazione idraulica per "Interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue danneggiate (D.P.C.M. 18/06/2021 - Casa Italia) nel torrente Pesio in Comune di Chiusa di Pesio (CN) Richiedente: Consorzio del Pesio - Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio - Mondovì (CN).



ATTO DD 387/A1816B/2024

DEL 22/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7419: Autorizzazione idraulica per “Interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue danneggiate (D.P.C.M. 18/06/2021 - Casa Italia) nel torrente Pesio in Comune di Chiusa di Pesio (CN)
Richiedente: Consorzio del Pesio - Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio - Mondovì (CN).

Premesso che:

In data 28/11/2023 con nota acquisita al prot. n. 51273/A1816B, il Consorzio del Pesio - Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio, con sede in Via B. Cottolengo 13 – Mondovì (CN), ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione idraulica per la realizzazione di “Interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue danneggiate (D.P.C.M. 18/06/2021 - Casa Italia – Programmazione e finanziamento interventi volti alla messa in sicurezza del paese in relazione al rischio idrogeologico)” nel torrente Pesio in Comune di Chiusa di Pesio (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall’ing. Domenico Castelli (iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vercelli) (file: 10503DE-RelazioneTecnica Generale; 10503DE_Relazione idraulica; TAV.1-Corografia; TAV.2-INT.1- Fontana Gola; TAO.2.1-INT.1-Fontana Gola; TAV.3-INT.2- Molinaccio), in base ai quali sono descritti gli interventi in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e consistenti in:

- Intervento 1 sull’opera di presa consortile “Fontana Gola” in sponda idrografica destra: ricostruzione dei primi 6 m del muro del canale in cls armato, con rivestimento in pietre, e , circa 120 m più a valle, ripristino del tratto di difesa spondale in massi lapidei, per una lunghezza di 26 m; inoltre si procederà ai lavori di movimentazione di materiale litoide (circa 86 mc), ad imbottimento spondale della sponda destra a protezione del canale irriguo nel tratto compreso tra i due interventi (presso i lotti censiti al C.T. al F. 34 mappali n. 207);
- Intervento 2 sull’opera di presa consortile “Molinaccio” in sponda idrografica destra: ripristino difesa spondale in massi, per una lunghezza di 26 metri, in continuità al tratto esistente e

ricostruzione del primo tratto di presa consortile; movimentazione di materiale in alveo (circa 210 mc) per imbottimento spondale (presso i lotti censiti al C.T. al F. 27 mappali nn. 523 – 71 - 47);

Con nota prot. n. 53436/A1816B del 12/12/2023 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Chiusa di Pesio (pubblicazione n. 944/2023 dal 12/12/2023 al 17/12/2023) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta come comunicato dal Comune con nota pervenuta al prot. 921/A1816B del 09/01/2024.

Dato atto che:

E' stata effettuata visita in sopralluogo in data 31/01/2024 da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale – Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Pesio, a condizione che:

- le opere di difesa dovranno essere risolte a monte per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nella sponda e adeguatamente raccordate alle opere esistenti;
- dovranno essere poste in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua.

Per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non è necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- L.R. 23/2008 artt. 17 e 18;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale 10/R/2022;
- L.R. 14/2014 artt. 15 e 16;

DETERMINA

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Consorzio del Pesio - Consorzio di irrigazione di II Grado del Pesio, con sede in Via B. Cottolengo 13 – Mondovì (CN) a realizzare gli interventi di ripristino delle infrastrutture irrigue danneggiate sulle prese consortili "Fontana Gola" "Molinaccio" sul torrente Pesio nel Comune di Chiusa di Pesio (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente alle prescrizioni tecniche citate in premessa e all'osservanza delle ulteriori seguenti condizioni:

a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere

- introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- b. in assenza di piano di posa in roccia, l'estradosso del dado di fondazione della difesa spondale dovrà essere approfondito di almeno 50 cm rispetto alla quota più depressa del fondo alveo;
 - c. la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste, né quella della sponda opposta;
 - d. le opere di difesa dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,6 mc e peso superiore a KN 15;
 - e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
 - f. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
 - g. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi ai disposti dell'art.12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i.; in ogni caso, prima dell'inizio lavori, dovrà contattare preventivamente l'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, ai fini del rilascio del parere di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica ai sensi della D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n.75-2074 del 17/05/2011, nonché per il recupero della fauna ittica;
 - h. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
 - i. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - j. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
 - k. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - l. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
 - m. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal succitato Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - n. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico Regionale - Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - o. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le

operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- p. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- q. il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera/intervento autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'opera/intervento stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- r. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- s. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori
Gallo Maria Grazia
Davide Colmo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori